



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Milano lì 05.02.2015

On.le
Presidente della Giunta Regionale
Regione Lombardia
Dott. Roberto Maroni
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

On.le
Presidente Consiglio Regionale
Lombardia
Sottosegretario alle Riforme
Dott. Raffaele Cattaneo
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

On.le
Vice Presidente della Giunta Regionale
Regione Lombardia
Assessore alla Salute
Senatore Mario Mantovani
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore all'Economia, crescita e
semplificazione
Dott. Massimo Garavaglia
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore all'Agricoltura
Dott. Gianni Fava
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore all'ambiente, Energia e
Sviluppo
Dott.ssa Claudia Maria Terzi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore Attività Produttive
Dott. Mario Melazzini
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore alla Casa
Dott. Fabrizio Sala
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore Infrastrutture e Mobilità
Alessandro Sorte
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore al Commercio
Dott. Mauro Parolini
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore alle Culture
Dott. ssa Cristina Cappellini
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spetta.le
Regione Lombardia
Assessore alla Famiglia, Solidarietà
Sociale, Volontariato e Pari
Opportunità
Dott.ssa Maira Cristina Cantù
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore alla Istruzione e al Lavoro
Dott.ssa Valentina Aprea
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore alla Sicurezza, Protezione
Civile e Immigrazione
Dott.ssa Simona Bordonali
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore allo Sport e Politiche per i
Giovani
Dott. Antonio Rossi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardi
Assessore al Territorio, Urbanistica e
Difesa del Suolo
Dott.ssa Viviana Beccalossi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Segreteria del Presidente
della Giunta Regionale
Dott. Giacomo Ciriello
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Vice Presidente
del Consiglio Regionale
Dott. Fabrizio Cecchetti
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Vice Presidente
del Consiglio Regionale
Dott.ssa Sara Valmaggi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Consigliere Segretario
dell'Ufficio di Presidenza
Dott.ssa Daniela Maroni
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Consigliere Segretario
dell'Ufficio di Presidenza
Dott. Eugenio Casalino
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Assessore alla Sanità
Sen. Mario Mantovani
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Direttore Generale Salute
Dott. Walter Bergamashi
Piazza Città di Milano 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Presidente III Commissione Sanità
Dott. Fabio Rizzi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Regione Lombardia
Vice Presidente III Commissione
Sanità
Avv. Angelo Capelli
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
Consigliere Segretario
III Commissione Sanità
Dott. Marco Carra
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Regione Lombardia
III Commissione Sanità
Dott. Fabio Altitonante
Avv. Umberto Ambrosoli Marco Carra
Dott.ssa Baldini Maria Teresa
Dott. Carlo Borghetti
Dott. Stefano Carugo
Dott.ssa Anna Lisa Baroni
Dott. Alberto Cavalli
Dott. Alessandro Colucci
Dott. Riccardo De Corato
Dott. Fabio Angelo Fanetti
Dott. ssa Elisabetta Fatuzzo
Dott. Luca Gaffuri
Dott. Gian Antonio Girelli
Dott.ssa Paola Macchi
Dott.ssa Lara Magoni



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Dott. Fabio Rolfi
Dott. Antonio Saggese
Dott.ssa Santisi Silvana
Dott.ssa Sara Valmaggi
Dott. Dario Violi
Piazza Città di Lombardia 1
20100 Milano

Spett.le
Presidente I Commissione
Programmazione e Bilancio
Dott. Alessandro Colucci

Spett.le
Presidente II Commissione
Affari Istituzionali
Dott. Stefano Carugo

Spett.le
Presidente III Commissione
Sanità e Politiche Sociali
Dott. Fabrizio Rizzi

Spett.le
Presidente IV Commissione
Attività Produttive e Occupazione
Dott. Angelo Ciocca

Spett.le
Presidente V Commissione
Territorio e Infrastrutture
Dott. Alessandro Sala



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Spett.le
Presidente VI Commissione
Ambiente e Protezione Civile
Dott. Luca Marsico

Spett.le
Presidente VII Commissione
Cultura, Istruzione, Formazione, Co-
municazione e Sport
Dott. Luca Daniel Ferrazzi

Spett.le
Presidente VIII Commissione
Agricoltura, Montagna, Foreste e
Parchi
Dott. Alessandro Fermi

Spett.le
Presidente Commissione Speciale
Antimafia
Dott. Gian Antonio Girelli

Oggetto: Disegno di legge di riforma della sanità in itinere presso la Re-
gione Lombardia

Nell'ambito della prospettata riforma della Legge Regionale della Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009, che ricomprende anche l'articolato regolante l'intero settore funebre e cimiteriale, EFI "*Associazione Case Funerarie – Funeral Home: Eccellenza Funeraria Italiana*", in forza di quanto disposto dall'art. 3 del proprio statuto, "*L'Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, di utilità Sociale. Scopi dell'Associazione, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono quelli di:... d) promuovere ogni intervento normativo, tecnico e tecnologico atto a sviluppare nuove opportunità professionali per l'imprenditoria funeraria privata; e) definire le linee guida po-*



Eccellenza
Funeraria
Italiana

litiche, commerciali e di comunicazione della filiera rappresentata e determinarne le strategie di attuazione”, e ASNAF & As, (Associazione Nazionale Attività Funebre e Assistenziale) libera associazione nazionale corrente in Cesano Maderno, la quale, nel perseguimento dello scopo di tutela dei propri associati, giusta richiamo all’art. 2 dello statuto

propongono

per il dibattito consiliare, sulla base dell’articolato proposto da Forza Italia alcune modificazioni ed integrazioni che, sotto diversi aspetti, sono tese alla salvaguardare la trasparenza del settore e alla tutela della libera iniziativa economica.

È infatti storia ben nota che sino all’innesto nel nostro ordinamento delle norme sulla concorrenza del Trattato della CEE, di diretta e “preminente”⁽¹⁾ applicabilità, l’ordinamento italiano difettò sostanzialmente di una normativa a tutela della concorrenza come ‘forma’ del mercato.

Le sole norme *lato sensu* regolatrici della materia rimasero quelle da 2596 a 2601 del codice civile del '42. Ma si tratta(va) di norme riflettenti una prospettiva meramente privatistica, ‘indifferente’ agli effetti *sul mercato* delle attività, negoziali e no, degli operatori.

La repressione della concorrenza sleale guarda(va) unicamente alla “idoneità” a danneggiare l’altrui [del concorrente soggetto passivo] azienda: non, appunto, il mercato. Ed anzi si può notare come le norme dell’ordinamento italiano, prima dell’innesto comunitario, fossero pur in ristretta prospettiva utilizzabili per valutare gli effetti della condotta delle imprese sugli assetti dei mercati — e proprio nella prospettiva della ‘dominanza’, concetto antitrust per eccellenza —, fossero quelle poste dal legislatore corporativo.

Le norme del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (Trattato CEE)⁽²⁾, che colmarono anche nel nostro ordinamento, quella lacuna

¹ Il principio del primato del diritto europeo sui diritti nazionali dei singoli Stati membri dell’UE è stato sancito dalla Corte di Giustizia europea nella famosa sentenza *Costa v. Enel*, 15 luglio 1964 (C-6/64) disponibile su <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:IT:HTML>.

² Il Trattato CEE, firmato a Roma nel 1957, è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1958. Questo trattato, rinominato Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1992), è stato successivamente modificato dai Trattati di Amsterdam (1997) e di Nizza (2001). Da ultimo, con il Trattato di Lisbona (2007), il TCE è stato ulteriormente e significativamente emendato, nonché rinominato Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).



Eccellenza
Funeraria
Italiana

fondamentale, radicarono la tutela della concorrenza nella costituzione economica della Comunità (D. Gerber e J. Drexler, *ex multis*) e da qui in forza del principio dell'art. 11 Cost., anche nel nostro ordinamento (con diretta e “preminente” applicabilità).

Anche la giurisprudenza amministrativa e comunitaria hanno statuito che la qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico non determina di per sé l'esonero dal rispetto delle regole della concorrenza, se, in fatto, tale soggetto abbia agito come operatore economico (Cons. St., sez. VI, 12 febbraio 2007 n. 550) e che un soggetto può contemporaneamente svolgere attività economiche rilevanti a fini antitrust accanto ad attività di natura pubblicistica (C. giust. CE 26 marzo 2009 C113/07, Selex; C. giust. CE, 12 settembre 2000 C180/98, Pavlov).

Non va trascurato che per il diritto comunitario è operatore economico un qualsivoglia soggetto, pubblico o privato, che offre (indirettamente) beni o servizi sul mercato, anche se non ha istituzionalmente fine di lucro (direttiva 2004/18/CE; C. giust. CE, 23 dicembre 2009 C305/08, Conisma).

Del resto nel delineare la portata di tale nozione, che comprende tutti i soggetti già “imprese” ai sensi della definizione fornita dal nostro Codice Civile, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato guarda agli effetti dei comportamenti economici di qualunque soggetto ⁽³⁾ che operi e prenda parte agli scambi su un determinato mercato⁽⁴⁾.

Del resto la stessa Authority nazionale, in tutti i casi in cui siano stati rilevati accordi, pratiche concordate⁽⁵⁾ ovvero decisioni di associazioni di imprese idonee ad evitare di “realizzare un effettivo confronto competitivo”, ritenuto di avviare la relativa attività istruttorie di cui alla Legge 287/1990 ritenendole pertanto rilevanti ai fini della concorrenza.

³ Caso A/396 “...in linea generale il diritto antitrust, da un lato, si applica pienamente a tutti i comportamenti economici dei soggetti (sportivi) dall'altro lato può interferire con le regole (puramente sportive) ove esse producano effetti sull'attività economica dei soggetti coinvolti...”

⁴ Cfr. Ghidini, Clarich, Di Porto “Concorrenza e Mercato” Giuffrè Editore 2012 Pag. 72

⁵ “Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria una serie di comportamenti di più imprese aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale possono essere considerati espressione di un'infrazione unica, riconducibile in parte al concetto di pratica concordata in quanto la nozione di accordo e di pratica concordata non sono incompatibili, condividendo la medesima natura e distinguendosi solo per la loro intensità ...” I694 AGCM



Eccellenza
Funeraria
Italiana

Con l'ovvia conseguenza che il mercato delle onoranze funebri ha caratteristiche spiccatamente commerciali per cui il "...relativo esercizio va lasciato al libero mercato..."⁶.

Su tali imprescindibili premesse, basando l'articolato sulle modifiche proposte dal partito Forza Italia, si propongono alcune modifiche ed integrazioni.

Restando a disposizione per ogni necessità e chiarimento nonché per ogni ulteriore dibattito a chiarimento di quanto precede porgiamo, anche a nome e per conto dei nostri associati, i nostri più cordiali saluti .

EFI Il Presidente



ASNAF & AS Il Presidente



⁶ Sul punto, fra le innumerevoli, cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 1323/2007, n. 7950/2006 laddove viene espresso chiaramente che "...Le onoranze funebri hanno un carattere spiccatamente commerciale, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato. Al limite, le onoranze funebri potrebbero essere ascritte ai servizi pubblici di rilevanza economica. Per questi, l'affidamento deve avvenire sul mercato, secondo i principi costituzionali e comunitari, di cui costituisce ora codificazione l'art. 113, t.u. n. 267/2000; e dunque o l'affidamento avviene a società in house, o a privati scelti con gara, o a società miste il cui socio privato sia scelto con gara. Tali regole, per la loro portata di principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, dovevano ritenersi applicabili anche prima della loro formale codificazione, e dunque anche all'epoca di adozione della delibera comunale n. 30/2000 (la nota sentenza Teckal della Corte di giustizia CE, che ha stabilito i confini delle società in house, è anteriore al 2000: Corte giust. CE, 18 novembre 1999 n. 107/98).